

Civile Ord. Sez. 6 Num. 10193 Anno 2022

Presidente: GRAZIOSI CHIARA

Relatore: PELLECCIA ANTONELLA

Data pubblicazione: 30/03/2022

## ORDINANZA

sul ricorso 517-2021 proposto da:

IVANYTENKO ANATOLY SEMENOVICH, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UMBERTO SABA 84, presso lo studio dell'avvocato FRANCO CAMPIONE, che lo rappresenta e difende;

*- ricorrente -*

*contro*

FALLIMENTO PUNTO BRICO FAI DA TE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VITTORIO GENOVESE;

*- controricorrente -*

*contro*

SCALIA ANGELO;

10193/21



- intmato -

avverso la sentenza n. 756/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 18/05/2020;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCIA.

er

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

9

**Rilevato che:**

1. Il Fallimento della Società Punto Brico Fai da Te S.r.l. in liquidazione convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento Antony Ivanatyenko e Angelo Scalia al fine di sentir dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c. e dell'art. 66 l. fall., dell'atto di compravendita di un immobile sito in Castelvetro.

Si costituirono in giudizio Antony Ivanatyenko e Angelo Scalia contestando la fondatezza della domanda per mancanza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c.

Il Tribunale di Agrigento ~~con sentenza~~ con sentenza n. 96/2015, in accoglimento della domanda attorea, dichiarò l'inefficacia patrimoniale dell'atto di compravendita nei confronti del Fallimento della Società Punto Brico Fai da Te S.r.l. in liquidazione condannando i convenuti, in solido al pagamento delle spese di giudizio.

2. La Corte d'Appello di Palermo, dichiarata la contumacia di Angelo Scalia, con la sentenza n. 76/2020 del 18 maggio 2020, ha rigettato l'appello proposto da Antony Ivanatyenko, confermando integralmente la pronuncia di primo grado.

In particolare la Corte ha osservato: che non era necessaria la prova dell'*animus nocendi* fra terzo e debitore essendo sufficiente la cosiddetta *scientia damni* considerato che l'anteriorità dell'atto andava riguardata con riferimento al fatto generatore del credito e non al momento della sua scadenza o dell'accertamento giudiziale, e nel caso di specie i fatti costitutivi erano tutti anteriori all'atto di disposizione; che la conoscenza in capo all'Ivanatyenko del pregiudizio arrecato dal debitore alle ragioni del credito poteva essere provata in giudizio con ogni mezzo, anche con presunzioni; che, nel caso in esame, la *scientia fraudis* dell'Ivanatyenko era desumibile da un serie di elementi quali l'anomalia della modalità di corresponsione del prezzo, la notevole sproporzione tra il prezzo

concordato per la vendita e il reale valore di mercato del bene e l'intervenuta sentenza di fallimento un mese prima del rogito dell'atto di vendita; che correttamente il Tribunale aveva ritenuto sussistente anche l'*eventus damni* trattandosi di atto idoneo a rendere più difficile ed incerta l'esazione coattiva del credito.

3. Avverso tale pronuncia Antony Ivanatyenko, propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

**Considerato che:**

4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 c.c. in relazione all'art. 360 n. 1, 3 e 5 c.p.c.

La Corte d'Appello avrebbe formulato un giudizio "incongruente, errato e troppo semplicistico" in quanto avrebbe fondato il proprio convincimento su tre eventi che, oltre a non possedere i canoni ed i requisiti richiesti dall'art. 2729 c.c., non sarebbero stati analizzati e verificati né singolarmente né nel loro complesso, al fine di accertare la loro precisione e gravità.

Osserva in particolare che non vi era alcuna anomalia nelle modalità di corresponsione del prezzo, essendo stata previamente concordata tra le parti e ricevuta dal funzionario senza obiezioni; che il prezzo concordato era in linea con le tendenze del mercato del tempo; che non poteva essere considerata decisiva una testimonianza che aveva descritto un evento come "verosimile".

4.2 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 1 e 3 c.p.c.

Il ricorrente, richiamando le considerazioni svolte nel primo motivo, si duole della errata valutazione del giudice circa la sussistenza della c.d.



*scientia damni*. A tal proposito osserva che era impossibile sostenere che l'Ivanatyenko potesse essere effettivamente consapevole della situazione economica del venditore e dell'asserito pregiudizio che il rogito di vendita avrebbe potuto arrecare al patrimonio della società, trattandosi di soggetto di nazionalità straniera privo di competenze specifiche in materia.

Lamenta altresì che il curatore fallimentare non avrebbe fornito alcuna prova dell'*eventus damni* consistente, nel caso di specie, nella insufficienza patrimoniale residua del debitore a seguito dell'alienazione impugnata.

5. Il ricorso è inammissibile poiché le censure in esso contenute sono dirette ad ottenere una rivalutazione dei fatti di causa, prevalentemente probatorie, <sup>quali risultante</sup> ~~rientrati~~ <sup>rientranti</sup> nel sovrano apprezzamento del giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità.

La Corte d'Appello, <sup>d'altronde,</sup> con motivazione scevra da qualsivoglia vizio logico giuridico, ha deciso in conformità con i principi di diritto e gli orientamenti giurisprudenziali in materia di azione revocatoria. L'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. n. 5619/2016; Cass.n. 23208/2016)

Quanto alla *scientia damni*, il Collegio ha motivato ampiamente sulla rilevanza e coincidenza degli indizi dai quali poteva desumersi la conoscenza in capo al terzo del pregiudizio arrecato dal debitore alle ragioni del credito (anomala modalità della corresponsione del prezzo, notevole sproporzione tra prezzo di vendita e reale valore di mercato del

bene ceduto; testimonianza del notaio; anteriorità della sentenza di Fallimento rispetto al rogito).

Inoltre, sul punto si osserva che, con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza

dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.


**P.Q.M.**

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.700 oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ~~principale~~ dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso ~~principale~~ a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione in data 7 dicembre 2021.

Il Presidente



9  
9